REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1977

che completa le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3335/73, relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione,

visto l'atto di adesione [1], in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando che a decorrere dal 1° luglio 1977 la tariffa doganale comune sarà integralmente applicata dai nuovi Stati membri, fatta eccezione per taluni prodotti agricoli che rientrano in un'organizzazione comune dei mercati, di cui agli articoli 59, paragrafo 1, lettera b), e 61 dell'atto d'adesione ; che, ad esclusione di detti prodotti agricoli, non saranno più riscossi dazi doganali e tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e negli scambi tra i nuovi Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3335/73 della Commissione, del 10 dicembre 1973, relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 225/74 [3], dispone che l'ammissione al beneficio del regime comunitario di merci ottenute nella Comunità e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti terzi che non sono stati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato è subordinata alla riscossione di un diritto di compensazione d'importo pari alla percentuale della riduzione tariffaria applicabile ; che quindi la percentuale del diritto di compensazione applicabile ai prodotti terzi immessi prima del 1° luglio 1977 al regime che comporta la sospensione o il ristorno di dazi e di altre imposizioni all'importazione deve essere, a decorrere da tale data, portata al 100 % di detti dazi e altre imposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3335/73 è sostituito dal testo seguente :

« questa percentuale è fissata al :

40 % per il periodo 1° gennaio 1974 — 31 dicembre 1974 incluso ;

60 % per il periodo 1° gennaio 1975 — 31 dicembre 1975 incluso ;

80 % per il periodo 1° gennaio 1976 — 30 giugno 1977 incluso ;

100 % a decorrere dal 1° luglio 1977, purché i prodotti entrati nella fabbricazione delle merci siano stati sottoposti prima di tale data al regime recante sospensione o ristorno. La percentuale del 100 % viene applicata anche nel caso in cui :

— dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [4] siano stati sottoposti al detto regime anteriormente al 1° agosto 1977 ;

— dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [5] siano stati sottoposti al detto regime anteriormente al 1° settembre 1977 ;

— dei prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/72 del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [6], n. 234/68 del 27 febbraio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [7], n. 516/77 del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [8] siano stati sottoposti al detto regime anteriormente al 1° gennaio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1973, pag. 10.
(3) GU n. L 25 del 29. 1. 1974, pag. 12.
(4) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 166 del 21. 6. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione